



Città di Reggio Calabria

SETTORE P.M. E VIABILITÀ
SERVIZIO VIABILITÀ
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo via Aldo Moro, 18
89129 - Reggio Calabria



09653622802; 09653622808



P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

ORD. N. 867

PROT. N. _____ DEL 24.11.2025

OGGETTO: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE in via De Nava con divieto di sosta ambo i lati tra la Via Mattia Preti e Via Georgia a far data dal 27/11/2025 al 28/11/2025 – dalle ore 06:00 alle ore 16:00 (Copia Ufficio)

IL DIRIGENTE

Vista la nota con prot. n. 283787 del 21/11/2025 dal Settore Lavori Pubblici (Macroarea Manutenzione) inoltrata dalla EQ Dott. Geol. Vincenzo Postorino in cui si richiede la modifica della circolazione, per lavori stradali urgenti, in via De Nava tra la Via Mattia Preti e Via Georgia Mazzini far data dal 27/11/2025 al 28/11/2025 – dalle ore 07:00 alle ore 16:00;

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

ORDINA

L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI CON RIMOZIONE FORZATA

in via De Nava

tra la Via Mattia Preti e Via Georgia

nella giornata del 27/11/2025 dalle ore 06:00 alle ore 16:00

nella giornata del 28/11/2025 dalle ore 06:00 alle ore 16:00

Al fine di consentire il passaggio di mezzi di soccorso e di emergenza, la ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, per tutto il periodo delle lavorazioni, alla copertura degli eventuali scavi mediante l'ausilio di elementi carrabili.

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prevista nella presente ordinanza che

sarà collocata in opera e mantenuta a cure e spese dell'impresa esecutrice dei lavori

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

La ditta richiedente, dovrà:

-) adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza della circolazione stradale;
-) installare a circa 20 metri dall'inizio dell'area oggetto di lavorazione, con avviso di presegnalamento munito di pannello integrativo riportante il nr. di ordinanza, la validità del provvedimento il tratto oggetto di modifica della circolazione;
-) disciplinare la circolazione nell'area interessata alle lavorazioni, avvalendosi di proprio personale, specie negli orari di maggior congestione delle arterie interessate. Lo stesso personale sarà munito di paletta da moviere, ricetrasmittente e dispositivi catarifrangenti;
-) munire per fasi e tratti ogni zona oggetto delle lavorazioni, di segnaletica diurna e notturna, nonché ogni altro strumento utile ad evitare ingombro o intralcio e potenziale rischio di sinistro durante le fasi di lavorazione;
-) collocare e mantenere a proprie spese la segnaletica prevista di presente dispositivo;
-) approntare, a propria cura e spese, le aree di cantiere delimitandole e dotandole di tutta la segnaletica diurna e notturna a norma dell'art. 21 del D.L.vo n. 285/92 e successive modificazioni;
-) comunicare per iscritto con almeno 48 ore di anticipo, all'ufficio tecnico del traffico PEC: polizia_municipale@pec.reggiocal.it, la data e l'ora della messa in opera della segnaletica prevista;
-) ripristinare lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alla segnaletica orizzontale verticale;

La ditta esecutrice dei lavori e' responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione dei lavori, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose.

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica;

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

-) entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del

1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;

- -) entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;

-) entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Servizio

Ing. Antonino Diano

Il Dirigente Comandante

Col. Dott. Salvatore Zucco